



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1844 del 2013, proposto da:

Angela Cascella, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Addezio, C.F. DDZGCR68B04F839L, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, viale Gramsci, n. 16;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11;

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

“a) del verbale n. 93 del 2.02.2013 della II Sottocommissione esaminatrice della concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi di cui al D.D.G. 13.07.2011, nella parte in cui è stato espresso il

giudizio negativo (voto complessivo 16,75) conseguito dalla ricorrente a seguito dello svolgimento del colloquio sostenuto dalla predetta in pari data; b) di ogni altro atto antecedente, connesso e conseguente.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2016 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato in data 29 marzo 2013 e depositato in data 24 aprile 2013, Angela Cascella ha chiesto l'annullamento del verbale n. 93 del 2 febbraio 2013 della II Sottocommissione esaminatrice della concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi di cui al D.D.G. 13 luglio 2011, nella parte in cui è stato espresso il giudizio negativo (voto complessivo 16,75) nei suoi confronti, all'esito dello svolgimento del colloquio sostenuto da ella ricorrente in pari data.

A sostegno del gravame, con quattro motivi di ricorso, la Cascella ha dedotto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili. Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio del 4 settembre 2013, su istanza del difensore di parte ricorrente, è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha presentato una memoria per l'udienza di discussione.

All'udienza pubblica del 15 giugno 2016 il Presidente, risultando versata in atti istanza di rinvio in attesa del deposito della sentenza su ricorso proposto dalla stessa ricorrente al TAR per il Lazio, Roma, che, se di accoglimento, avrebbe determinato l'improcedibilità del presente ricorso, ha disposto il rinvio della trattazione della causa all'udienza pubblica del 21 settembre 2016.

All'udienza pubblica del 21 settembre 2016 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Occorre premettere che, con sentenza n. 8548 del 26 luglio 2016, il TAR per il Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, ha respinto il ricorso n. 12275 del 2015, proposto dalla Cascella unitamente ad altri ricorrenti, che – secondo la prospettazione dell'interessata – avrebbe determinato, in caso di accoglimento, l'improcedibilità del presente ricorso.

Il ricorso è infondato e, in quanto tale, va respinto.

Con il primo motivo di ricorso la Cascella ha dedotto le seguenti censure: violazione del principio di collegialità delle determinazioni della commissione, eccesso di potere per potere erroneo, violazione dell'art. 97 Cost.. Parte ricorrente lamenta che la commissione che l'ha esaminata sarebbe stata composta da sei componenti e non da sette; più precisamente non risulterebbe la sottoscrizione nel relativo verbale della prof.ssa Egidia Taheri.

Il motivo è infondato.

Il D.P.R. 10/07/2008, n. 140 - Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo applicabile *ratione temporis* alla fattispecie oggetto di gravame, ai commi 2 e 7 dell'art. 10 -

Commissioni, prevede, per quello che in questa sede interessa: “2. *Le commissioni sono composte da un presidente e due componenti, ..*”; “7. *Le commissioni esaminatrici sono integrate da esperti nella lingua straniera prescelta dai candidati.*”.

Dalla documentazione prodotta dal Ministero resistente e, specificatamente dai verbali n. 93 del 2 febbraio 2013 e n. 79 del 21 dicembre 2012, risulta che la ricorrente ha prescelto la lingua inglese e che la prof.ssa Egidia Taheri era l'esperta designata per la lingua tedesco.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, come prospettato dall'amministrazione resistente, non risulta violato il principio di collegialità, in quanto tutti i membri della commissione erano presenti allo svolgimento della prova ed hanno regolarmente sottoscritto il relativo verbale.

Con il secondo motivo di ricorso la Cascella ha dedotto la violazione dei criteri di conduzione e valutazione del colloquio prestabiliti nel verbale n. 79 del 21 dicembre 2012 per lo svolgimento della prova orale.

Parte ricorrente contesta, in particolare, l'utilizzo della dicitura prestampata “aree sorteggiate”, rinvenibile nel predetto verbale, in quanto non sarebbe dato evincere se i singoli quesiti-argomenti afferenti le aree sorteggiate - nella specie a, b, c, e f - siano stati estratti dal candidato o se questi, pur invitato, abbia rinunciato all'estrazione.

La censura suscita innanzitutto perplessità in quanto la ricorrente avrebbe potuto e dovuto chiarire se l'estrazione a sorte c'era stata o se ella ricorrente aveva rinunciato all'estrazione; mentre, così come dedotta la censura stessa, sembrerebbe che parte ricorrente si duole solo della impostazione della scheda di valutazione ed in particolare della dicitura prestampata “aree sorteggiate”.

Al riguardo il Collegio deve evidenziare che, comunque, la mancanza di qualsiasi elemento che induca a ritenere che tale violazione sia avvenuta, in concreto, rende la censura indimostrata e meramente ipotetica e, pertanto, insufficiente al fine di determinare l'invalidazione della prova sostenuta da

parte ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto le seguenti censure: violazione dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 487/1994, come mod. dall'art. 10 del D.P.R. n. 693/1996, violazione dell'art. 1 della L. n. 241/1990, violazione dell'art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di trasparenza e disparità di trattamento in quanto la commissione giudicatrice avrebbe omesso la verbalizzazione delle sue risposte, risultando verbalizzate solo ed esclusivamente le domande formulate, nonché il giudizio espresso dai commissari.

Il motivo è infondato.

Il Collegio, concordando con la condivisibile giurisprudenza, ritiene che la censurata carenza di verbalizzazione non comporti l'illegittimità della prova, in quanto non esiste alcuna norma che imponga alle commissioni esaminatrici l'obbligo di verbalizzare le domande rivolte ai candidati e le relative risposte (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 14 febbraio 2011, n. 1371, T.A.R. Basilicata, 26 febbraio 2013, n. 82).

Con il quarto e ultimo motivo di ricorso la Cascella ha dedotto le seguenti censure: eccesso di potere per presupposto erroneo e travisamento dei fatti, manifesta illogicità e incongruenza del giudizio, violazione dell'art. 97 Cost.. Parte ricorrente sostiene che il giudizio negativo espresso dalla commissione sarebbe illogico, incongruente ed affetto da manifesta ingiustizia, tenuto conto in particolare di una serie di corsi cui la stessa ha partecipato, come si evincerebbe dal suo curriculum.

Il motivo è infondato.

Ed invero, in assenza di macroscopici indizi di arbitrarietà, illogicità e travisamento fattuale, non ravvisabili nella specie, il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice resta insindacabile in sede giurisdizionale, quale espressione di ampia discrezionalità tecnica e apprezzamento con elevato grado di opinabilità sulla preparazione del candidato, cui l'adito giudice

amministrativo non può sostituire una propria valutazione nuova e alternativa.

La giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, in relazione al procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici, è pacifica nel ritenere che, in mancanza di una palese irragionevolezza del giudizio, non è consentito al giudice amministrativo “di effettuare valutazioni di merito che la Costituzione, al di fuori di ipotesi eccezionali, riserva all'amministrazione” (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 325, 18 luglio 2014, n. 3856).

Nel caso di specie non è stato addotto alcun elemento che possa indurre questo Collegio a ritenere che la valutazione della commissione abbia violato il principio di ragionevolezza, a nulla rilevando l'unica circostanza dedotta relativa alla partecipazione ad una serie di corsi attinenti le aree oggetto di giudizio negativo da parte della commissione. Ciò in quanto, come condivisibilmente prospettato dall'amministrazione resistente, la reale preparazione del candidato non può che essere valutata esclusivamente in sede di esame.

Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell'importo liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento di complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in favore di parte resistente, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 settembre

2016 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Rosalba Giansante

IL PRESIDENTE
Italo Caso

IL SEGRETARIO